

**Territorio.** Via libera della Camera alla riforma

# Sui domini collettivi gestione in autonomia

**Angelo Busani  
Giacomo Ridella**

■ È legge la riforma dei cosiddetti beni (o domini) collettivi, per effetto dell'approvazione, da parte della Camera dei deputati, nella seduta di giovedì, del Ddl 4522: si tratta delle collettività «i cui membri hanno in proprietà terreni e insieme esercitano più o meno estesi diritti di godimento, individualmente o collettivamente, su terreni che il comune amministra o la comunità da esso distinta ha in proprietà pubblica o collettiva».

Il diritto di collettivo godimento è riservato ai componenti della comunità (salvo diversa decisione dell'ente collettivo) e ha per oggetto «normalmente, e non eccezionalmente» utilità del fondo consistenti nel suo sfruttamento.

Ad esempio, sono beni collettivi le terre di originaria proprietà collettiva della generalità degli abitanti del territorio di un Comune o di una frazione, imputate o possedute da comuni, frazioni od associazioni agrarie comunque denominate; le terre, con le costruzioni di pertinenza, assegnate in proprietà collettiva agli abitanti di un Comune o di una frazione, a seguito della liquidazione dei diritti di uso civico e di qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento esercitato su terre di soggetti pubblici e privati.

Lo scopo di questa riforma è tutelare e valorizzare i beni di collettivo godimento, in quanto riconosciuti come elementi fondamentali per la vita e lo sviluppo delle collettività locali, strumenti primari per assicurare la conservazione e la valoriz-

zazione del patrimonio naturale nazionale, componenti stabili del sistema ambientale, basi territoriali di istituzioni storiche di salvaguardia del patrimonio culturale e naturale, strutture eco-paesistiche del paesaggio agro-silvo-pastorale nazionale e fonte di risorse rinnovabili da valorizzare e utilizzare a beneficio delle collettività locali.

La legge disciplina dunque i domini collettivi riconoscendoli come «ordinamento giuridico primario delle comunità originarie» dotati di capacità di autonormazione e di capacità di gestione del patrimonio naturale, economico e culturale, che fa capo alla base territoriale della proprietà collettiva; e qualifica gli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva come persone giuridiche di diritto privato dotate di autonomia statutaria.

Quanto alla disciplina concreta dei domini collettivi, la nuova legge sancisce che i beni di proprietà collettiva e quelli gravati da diritti di uso civico sono amministrati dagli enti esponenziali delle collettività titolari; e che in mancanza di tali enti questi beni sono gestiti dai Comuni con amministrazione separata. Resta nella facoltà delle popolazioni interessate costituire i comitati per l'amministrazione separata dei beni di uso civico frazionali. Viene inoltre affermato che il regime giuridico dei beni collettivi resta quello dell'inalienabilità, dell'indivisibilità, dell'iusucapibilità e della perpetua loro destinazione agro-silvo-pastorale.